



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° - SERVIZI LL.PP. E URBANISTICA PRG e Pianificazione territoriale

Roberto *Milostistic*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 34

Del 22/02/2012

OGGETTO:

APPROVAZIONE VARIANTE ALL'ART. 24 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **18,35** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Aguzzi Stefano	Si	17) Mascarin Samuele	Si
2) Aiudi Francesco	No	18) Mattioli Giacomo	Si
3) Antonucci Domenico	Si	19) Minardi Renato Claudio	No
4) Bellucci Floriano	Si	20) Montalbini Andrea	Si
5) Benini Luciano	Si	21) Napolitano Antonio	Si
6) Cavalieri Francesco	Si	22) Nicusanti Mauro	Si
7) Cecchi Pierino	Si	23) Omiccioli Hadar	Si
8) Ciancamerla Oretta	No	24) Palazzi Marcello	Si
9) Cicerchia Marco	Si	25) Pierelli Massimo	Si
10) Di Sante Enzo	Si	26) Polidoro Dante Domenico	Si
11) Federici Alessandro	Si	27) Sanchioni Daniele	No
12) Ferri Oscardo	Si	28) Sartini Giuliano	Si
13) Fulvi Rosetta	Si	29) Stefanelli Luca	Si
14) Gresta Roberto	Si	30) Torriani Francesco	Si
15) Ilari Gianluca	Si	31) Valentini Federico	No
16) Marinelli Christian	<i>no</i>		

Presenti: **25** Assenti: **5**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: Marinelli

Il Signor **CAVALIERI FRANCESCO**, presidente del Consiglio Comunale riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Nicusanti Mauro, Sartini Giuliano, Torriani Francesco.**

Oggetto:

APPROVAZIONE VARIANTE ALL'ART. 24 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I.

In precedenza sono entrati i Consiglieri Aiudi Ciancamerla, Minardi, Sanchioni. Sono usciti i Consiglieri Napolitano, Cicerchia, Ferri, Benini, Mascarin, Stefanelli, Torriani, Minardi, Aguzzi.

SONO PRESENTI N. 20 CONSIGLIERI

In sostituzione del Consigliere Torriani, viene nominato scrutatore il Consigliere Aiudi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione consiliare n° 128 del 11/05/2011, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata adottata la "Variante all' Art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'Art. 26 della L.R.34/1992 e s.m.i." costituita dal testo allegato alla suddetta delibera con la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'attestato del Dirigente del Settore II^ Servizi Demografici e Interni - Ufficio Archivio del 18/08/2011 p.g. 55965 nel quale si attesta:

CHE la pubblicazione degli atti adottati con deliberazione consiliare n.128 dell'11/05/2011, relativi all'adozione della "Variante all' Art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'Art. 26 della L.R.34/1992 e s.m.i." è regolarmente avvenuta;

CHE gli atti sono stati depositati a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi dal 13/06/2011 al 12/08/2011;

CHE alla data di scadenza della pubblicazione (12.08.2011) non è pervenuta alcuna osservazione in merito;

VISTA la deliberazione consiliare n° 321 del 14/11/2011, esecutiva a norma di legge, con la quale è stata adottata definitivamente la "Variante all' Art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'Art. 26 della L.R.34/1992 e s.m.i."

VISTA la nota del 22/11/2011, p.g. 77718 (depositata agli atti con il n° 1), con cui venivano trasmessi all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino – per quanto di competenza ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.R. 05/08/1992 n. 34 e s.m.i. – copia dei seguenti elaborati:

- D.C.C. N.128 del 11/05/2011 Adozione "Variante all'art. 24 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i.";
- Attestato di deposito della variante adottata p.g. 55965 del 18/08/2011;
- Pubblicazione Albo pretorio;
- Manifesto;
- Copie n. 3 giornali quotidiani locali;
- Pubblicazione sul portale istituzionale del Comune di Fano;

- D.C.C. N.321 del 14/11/2011 *“Adozione definitiva Variante all’art. 24 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/1992 e s.m.i.”.*

VISTO che con nota del 16/12/2011 prot. n. 91982 - assunta agli atti in data 21/12/2011 p.g. 85032 (depositata agli atti con il n° 2), la Provincia di Pesaro e Urbino comunicava, ai sensi dell’art. 8 della L. 241/90, l’inizio del procedimento per il parere di conformità di cui all’art.26 comma 3 della L.R. 05/08/1992 n. 34 e s.m.i.;

VISTO che il 03/02/2012 p.g. 8011 è pervenuta la nota Prot. n. 7275 del 01/02/2012 del Dirigente del Servizio 4.1 Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. – Aree Protette (depositata agli atti con il n° 3) in cui si comunica che la Giunta Provinciale con Deliberazione N.5/2012 del 19/01/2012 ha espresso, ai sensi dell’art. 26 comma 3 della L.R. 05/08/1992 n. 34 e s.m.i. parere di conformità favorevole riguardo la variante in oggetto e con l’invito *“a correggere il refuso relativo all’art.24 – Zone di completamento residenziale che riporta erroneamente l’individuazione delle zone B3.2 e B3.3 a cui non vi è corrispondenza ne’ cartografica ne’ descrittiva”*;

VERIFICATO che la presente variante al P.R.G.:

non è soggetta alle procedure di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 8, lettera k delle linee guida approvate con D.G.R. 1400/08 della Regione Marche così come aggiornate con D.G.R. 1813/10 del 21/12/2010, poiché non determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale, approvata con delibera di consiglio comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera di consiglio comunale n. 26 del 12/02/2009, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 28/2001;

VISTO il verbale n. 78 del 14.2.2012 della 2^a Commissione Consiliare;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., *“Legge urbanistica”*;

VISTA la legge regionale 5 agosto 1992, n.34 e s.m.i. *“ Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”*;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 18/8/2000 n.267 :

responsabile del servizio interessato Arch. Adriano Giangolini in data 7.2.2012 favorevole;
responsabile ragioneria dott. sa Daniela Mantoni in data 7.2.2012 non dovuto

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N. 20
VOTANTI N. 16
FAVOREVOLI N. 15
CONTRARI N. 1 (Omiccioli)
ASTENUTI N. 4 (Aiudi, Sanchioni, Ciancamerla, Fulvi)

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 26 comma 5 L.R. 05/08/1992 n. 34 e s.m.i la "*Variante all' Art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, ai sensi dell'Art. 26 della L.R.34/1992 e s.m.i.*" costituita dal testo allegato alla suddetta delibera con la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale, recependo l'invito formulato dalla Giunta Provinciale "*a correggere il refuso relativo all'art.24 – Zone di completamento residenziale che riporta erroneamente l'individuazione delle zone B3.2 e B3.3 a cui non vi è corrispondenza ne' cartografica ne' descrittiva*";

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 5: Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica di modificare l' Art. 24, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con delibera consiliare n.34 del 19/02/2009, al fine di recepire l'invito formulato dalla Giunta Provinciale, cassando all'Art. 24 comma 2, le seguenti parole:

"...B3.2 - da convenzionare a valle della strada interquartieri;

B3.3 - da convenzionare a monte della strada interquartieri ed a sud del Fiume Metauro;..."

DI DARE ATTO CHE la variante oggetto della presente deliberazione non è soggetta alle procedure V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 1.3, punto 8, lettera k delle linee guida approvate con D.G.R. 1400/08 della Regione Marche così come aggiornate con D.G.R. 1813/10 del 21/12/2010, poiché non determina incrementi del carico urbanistico e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa;

DI DARE ATTO CHE la variante oggetto della presente deliberazione è conforme alla classificazione acustica del territorio comunale – approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 387 del 15/12/2005 e con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 12/02/2009 – ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 28/2001;

DI INVIARE a fini conoscitivi, la presente variante parziale al PRG vigente con relativo atto di approvazione, alla Giunta Provinciale di Pesaro-Urbino, ai sensi dell'art.26 comma 9 della L.R. n. 34/1992 e s.m.i.;

DI INVIARE la presente variante alla Regione Marche per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ai sensi dell'art.40 comma 2 bis della L.R. n. 34/1992 e s.m.i.;

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore 5: Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica per tutti gli adempimenti conseguenti e necessari in ottemperanza a quanto prescritto dalla citata L.R. n. 34/1992 s.m.i.;

DI DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento è l'Arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore 5: Servizi Lavori Pubblici ed Urbanistica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI N. 20

VOTANTI N. 16

FAVOREVOLI N. 15

CONTRARI N. 1 (Omiccioli)

ASTENUTI N. 4 (Aiudi, Sanchioni, Ciancamerla, Fulvi)

DELIBERA

DI NON DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile in quanto non è stato raggiunto il quorum dei voti utili (N. 16)

Copia del presente atto viene inviata, dopo dieci giorni dalla pubblicazione, per le procedure attuative all'Uff. Urbanistica

TESTO COORDINATO

N.T.A. VIGENTI	N.T.A. VARIANTE (modificate come da Deliberazione di Giunta Provinciale N. 5/2012)
<p style="text-align: center;">Art. 24 Zone di completamento residenziale</p> <p>1. Sono considerate zone territoriali omogenee "B" a destinazione di completamento residenziale le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate di cui al D. l. 02/04/1968 n. 1444 destinate prevalentemente alla residenza.</p> <p>2. Esse si suddividono come di seguito e sono definite quanto ad indici, parametri e particolari funzioni nei successivi specifici articoli: B1 - zone residenziali sature: B1.1 - con presenza di valori storici - architettonici e/o ambientali; B1.2 - con conservazione dell'area di sedime dei fabbricati B1.3 - con conservazione della superficie utile; B2 - zone residenziali semisature: B2.1 - a valle della strada interquartieri; B2.2 - a monte della strada interquartieri ed a sud del Fiume Metauro; B2.3 - da riqualificare a valle della strada interquartieri; B3 - Zone residenziali di completamento: B3.1 - di aree intercluse; B3.2 - da convenzionare a valle della strada interquartieri; B3.3 - da convenzionare a monte della strada interquartieri ed a sud del Fiume Metauro; B4 - Zone residenziali convenzionate (ex lottizzazioni); B5.1 - Zone residenziali di completamento di nuclei extraurbani esistenti. B5.2 - Zone residenziali di completamento della "Borgata rurale di Metaurilia".</p> <p>3. In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso così come definite dalle presenti norme: U1.1 - Residenze private U1.2 - Residenze collettive U2.1 - Alberghi U3.1 - Attività professionali U3.2 - Attività artigianali di servizio non moleste U3.4 - Attività commerciali di vicinato (solo al piano terra)</p> <p>4. Le distanze da rispettare in tutte le zone, salvo specifiche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 Zone di completamento residenziale</p> <p>1. Sono considerate zone territoriali omogenee "B" a destinazione di completamento residenziale le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate di cui al D. l. 02/04/1968 n. 1444 destinate prevalentemente alla residenza.</p> <p>2. Esse si suddividono come di seguito e sono definite quanto ad indici, parametri e particolari funzioni nei successivi specifici articoli: B1 - zone residenziali sature: B1.1 - con presenza di valori storici - architettonici e/o ambientali; B1.2 - con conservazione dell'area di sedime dei fabbricati B1.3 - con conservazione della superficie utile; B2 - zone residenziali semisature: B2.1 - a valle della strada interquartieri; B2.2 - a monte della strada interquartieri ed a sud del Fiume Metauro; B2.3 - da riqualificare a valle della strada interquartieri; B3 - Zone residenziali di completamento: B3.1 - di aree intercluse; B4 - Zone residenziali convenzionate (ex lottizzazioni); B5.1 - Zone residenziali di completamento di nuclei extraurbani esistenti. B5.2 - Zone residenziali di completamento della "Borgata rurale di Metaurilia".</p> <p>3. In queste zone sono consentite le seguenti destinazioni d'uso così come definite dalle presenti norme: U1.1 - Residenze private U1.2 - Residenze collettive U2.1 - Alberghi U3.1 - Attività professionali U3.2 - Attività artigianali di servizio non moleste U3.4 - Attività commerciali di vicinato (solo al piano terra)</p> <p>3 bis. Per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definiti e disciplinati dalla L.R. 27/2009, esistenti alla data di approvazione del presente PRG, è ammessa la possibilità di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, nel rispetto dei parametri previsti dal piano. Sono inoltre ammessi nuovi esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con la dotazione di parcheggi di cui all'uso U3.4:</p> <p>a) negli immobili prospicienti la S.S. Adriatica, compresa la "Traversa interna" (dai punti della S.S. n. 16 Adriatica Nord dal Km. 246+940 e S.S. n. 16 Adriatica Sud dal Km. 253+700) e negli immobili compresi fra tali assi ed il mare;</p> <p>b) negli immobili prospicienti via Roma e la Strada Provinciale n. 3 Flaminia dal Km. 281+54;</p> <p>a condizione che l'intervento riguardi immobili preesistenti già destinati ad uso diverso da quello abitativo alla data di approvazione del presente PRG.</p> <p>4. Le distanze da rispettare in tutte le zone, salvo specifiche eccezioni, sono le seguenti: DC = 5,00 ml Distacco dai confini</p>

eccezioni, sono le seguenti:

DC = 5,00 ml Distacco dai confini

DF = 10,00 ml Distacco tra gli edifici

DS = 5,00 ml Distanza dalle strade

5.

Sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade, nel rispetto della distanza tra i fabbricati, in detti casi l'altezza massima costruibile per la parte che non rispetta la distanza e la visuale libera non può superare l'altezza massima del fabbricato adiacente più alto.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra definite, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate sopra, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

6.

Negli interventi su aree inedificate o in caso di demolizione e ricostruzione nonché ampliamento dovrà essere presentato lo stato di fatto delle piante esistenti evidenziando le piante protette secondo la L. R. n. 6/2005 e succ. mod. e integrazioni e precisata con particolare attenzione la soluzione progettuale degli scoperti al fine di preservare dall'abbattimento il maggior numero di piante.

Parte integrante di ogni progetto edilizio deve comunque essere sia il rilevamento puntuale della vegetazione esistente sia la previsione dettagliata delle sistemazioni degli spazi aperti, delle recinzioni e del verde che dovrebbe comunque essere sempre presente secondo quantità adeguate alle aree di pertinenza.

7.

Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita in un lotto posto nelle vicinanze o monetizzata.

8.

Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione non riconducibili alla ristrutturazione edilizia è ammessa la monetizzazione degli standard richiesti di cui al precedente comma, nella misura del 50%, fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche.

9.

Si prescrive per le aree prossime ai nuclei storici di cui all'art. 18 delle N.T.A. del Sistema Paesistico - Ambientale l'utilizzo di materiali e finiture di carattere tradizionale.

DF = 10,00 ml Distacco tra gli edifici

DS = 5,00 ml Distanza dalle strade

5.

Sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade, nel rispetto della distanza tra i fabbricati, in detti casi l'altezza massima costruibile per la parte che non rispetta la distanza e la visuale libera non può superare l'altezza massima del fabbricato adiacente più alto.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra definite, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate sopra, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

6.

Negli interventi su aree inedificate o in caso di demolizione e ricostruzione nonché ampliamento dovrà essere presentato lo stato di fatto delle piante esistenti evidenziando le piante protette secondo la L. R. n. 6/2005 e succ. mod. e integrazioni e precisata con particolare attenzione la soluzione progettuale degli scoperti al fine di preservare dall'abbattimento il maggior numero di piante.

Parte integrante di ogni progetto edilizio deve comunque essere sia il rilevamento puntuale della vegetazione esistente sia la previsione dettagliata delle sistemazioni degli spazi aperti, delle recinzioni e del verde che dovrebbe comunque essere sempre presente secondo quantità adeguate alle aree di pertinenza.

7.

Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita in un lotto posto nelle vicinanze o monetizzata.

8.

Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione non riconducibili alla ristrutturazione edilizia è ammessa la monetizzazione degli standard richiesti di cui al precedente comma, nella misura del 50%, fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche.

9.

Si prescrive per le aree prossime ai nuclei storici di cui all'art. 18 delle N.T.A. del Sistema Paesistico - Ambientale l'utilizzo di materiali e finiture di carattere tradizionale.

PRESIDENTE

Passiamo al punto 12 "Approvazione variante all'articolo 24 delle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 34/92 e successive modificazioni".

È stata esaminata dalla competente Commissione con voti favorevoli tre, contrari uno, astenuti uno, relatore l'Assessore Falcioni.

ASSESSORE FALCIONI:

È la terza volta che viene in Consiglio, l'adozione definitiva, l'approvazione, non sono giunte osservazioni.

PRESIDENTE:

Ci sono interventi? No. Pongo in votazione il punto 12 Approvazione variante articolo 24 norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale ai sensi dell'articolo 26 legge regionale 34/92 e successive modificazioni.

Favorevoli?

ASSESSORE FALCIONI:

Scusate, correggiamo anche un refuso.

La Provincia ha detto di eliminare le zone B3.2 e B3.3 che non si trovano nel Piano regolatore, quindi è un semplice refuso.

PRESIDENTE:

Favorevoli all'approvazione con l'eliminazione del refuso come illustrato? La Maggioranza.

Contrari? Il Consigliere Omiccioli.

Astenuti? Quattro.

Approvato a maggioranza.

Pongo in votazione l'immediata eseguibilità del punto 12.

Favorevoli?

Contrari? Uno.

Astenuti? Quattro.

Non c'è immediata eseguibilità. È uguale, aspetterà i tempi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNE DI FANO
Dott. ssa Antonietta Turchi
4/3/12

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ssa Antonietta Turchi)


DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
F.to Cavalieri Francesco

Il Segretario Generale
F.to Renzi Antonietta

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 34 del **22/02/2012** sarà pubblicata all'Albo Pretorio e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs.vo n. 267/2000.

Fano, li 23/02/2012



L'incaricato dell'ufficio segreteria
ROMAGNA CARLA